



COPIA

**COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11 DEL 15/04/2013

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno **duemilatredici**, addì **quindici**, del mese di **aprile**, alle ore **21:25** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. SILVANO ROBERTO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. MILOSCIO DOMENICO	Consigliere	X	
4. TAVELLA GIUNLUCA	Consigliere	X	
5. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere		X
6. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
7. BOTTAZZI EUGENIA	Consigliere	X	
8. BARCO CRISTIANO	Consigliere		X
9. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
10. MASTORCI MARA	Consigliere	X	
11. CERCHIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12. MEUCCI ALESSANDRO	Consigliere		X
13. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
14. CAPETO GIORGIO	Consigliere	X	
15. PORRO CRISTINA	Consigliere		X
16. MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
17. SILVANO STEFANO	Consigliere	X	
Totale		13	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. VISCA DR. MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ROBERTO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 11 del 15.04.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

**UDITA** la relazione del Sindaco in merito alla opportunità di provvedere a modificare alcuni articoli del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, per adeguarli a sopravvenute disposizioni normative e, con riferimento all'articolo 23/A, al fine di consentire ai concessionari di loculi concessi anteriormente all'entrata in vigore del vigente Regolamento, o loro eredi o aventi titolo, di uniformare la durata delle concessioni di defunti legati da vincoli di parentela o affettivi, o per altre ragioni morali e umanitarie;

**RITENUTA** inoltre l'opportunità di istituire, anche ai fini del Regolamento di cui trattasi, un Registro delle convivenze, non esclusivamente "more uxorio", che sarà disciplinato da apposito provvedimento di carattere regolamentare a tale fine adottato dalla Giunta Comunale, precisando che le disposizioni del presente Regolamento eventualmente incompatibili, anche parzialmente, con la disciplina del predetto provvedimento, saranno oggetto di successiva modifica.

**RELAZIONA** il Segretario Comunale i quali illustra sinteticamente i contenuti e le finalità delle modifiche al Regolamento che si propongono di approvare.

**INTERVIENE** il Consigliere ORLANDO Enrico il quale, in linea di principio, esprime il proprio apprezzamento alla proposta di deliberazione che appare legittima ed opportuna, ma, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in merito alla competenza della Giunta in materia di concessione di Aree Cimiteriali prevista all'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 25/B, chiarimenti che vengono forniti dal Segretario Comunale, manifesta delle perplessità sull'ipotesi di istituire un "Registro delle Convivenze" di cui al nuovo articolo 49 Bis. Proseguendo nel Suo intervento il Consigliere evidenzia che la norma è estremamente generica rinviando la relativa disciplina attuativa ad un successivo Regolamento, fermo restando che trattasi di materia riservata alla competenza dello Stato e che appare estremamente vaga e inopportuna l'estensione di futuri e non ben definiti benefici a favore di coppie conviventi anche non "more uxorio". Concludendo il Consigliere ribadisce che la disposizione è priva di contenuti e di ogni effetto giuridico immediato e cogente, trattandosi, a Suo parere, di un'iniziativa inadeguata ed auspica che il Regolamento attuativo del suddetto Registro sia oggetto di attenta valutazione e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**DOPO** costruttiva discussione nella quale, in particolare, il Sindaco evidenzia che l'iniziativa è motivata esclusivamente da ragioni di carattere morale e sociale finalizzate ad agevolare ogni forma di convivenza personale meritevole di apprezzamento, senza in alcun modo pretendere di travalicare le competenze in materia del legislatore statale.

**VISTO** il testo dei nuovi articoli 4, 14, 23/A, 25/B, 26/B, 26/C, 37, 49 bis, predisposti dai competenti uffici comunali, allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto, dopo attenta lettura, gli stessi adeguati alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi cui si riferiscono e, conseguentemente, meritevoli di approvazione;

**RILEVATO** che i succitati nuovi articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale hanno una rilevanza puramente amministrativa e non modificano le disposizioni di natura igienico – sanitaria disciplinanti il servizio di polizia mortuaria, per cui non è necessario il preventivo parere da parte della competente A.S.L..

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e Regolarità Tecnica del presente atto ex art. 49 DLgs 267/2000;

Con voti favorevoli n° 11 e contrari n° 2 (ORLANDO ENRICO E CAPETO GIORGIO) espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) Di apportare per le ragioni esposte nella parte motiva cui si rinvia, le seguenti modifiche, non aventi alcuna rilevanza dal punto di vista igienico – sanitario, al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale:
  - *I vigenti artt. 4, 14, 23/A, 25/B, 26/B, 26/C, 37 (ALL. A) sono abrogati e sostituiti dai nuovi artt. 4, 14, 23/A, 25/B, 26/B, 26/C, 37 nel testo indicato nell'Allegato B) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
  - *Viene introdotto l'art. 49 bis ad oggetto "Istituzione del Registro delle Convivenze".*

## ARTICOLI VIGENTI

### ART. 4 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune provvede all'assolvimento delle funzioni obitoriali previste dall'art. 13 D.P.R. 10/9/1990 N. 285 presso l'A.S.L. n. 22 di Novi Ligure, previa convenzione tra Comune ed A.S.L.

### ART. 14 - CREMAZIONI

Per le cremazioni si richiama il Capo XVI del D.P.R. 285/90, nonchè l'art. 14 della Circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità e la Circolare n. 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità.

Nei Cimiteri, con delibera della Giunta Comunale, si provvede a riservare una parte degli edifici destinati ad ossarietti per accogliere le urne cinerarie; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne non possono superare quelle attuali degli ossarietti e cioè: cm. 30 x cm. 30 x cm. 70 p.

I Cimiteri devono avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

### ART. 23/A: LOCULI CONCESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

I loculi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati in base alle norme in vigore al momento del rilascio della concessione:

- Sono **PERPETUE** le concessioni rilasciate sino al 20 settembre 1972 (data di adozione della delibera n. 98 del Consiglio Comunale, che ha modificato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del 20.12.1958);
- Sono **TRENTENNALI** le concessioni rilasciate dopo la suddetta data del 20 settembre 1972.

Per le concessioni **perpetue**, si rimanda al successivo art. 32.

Per le **concessioni trentennali**, decorsi trent'anni dalla data dell'atto di concessione il Comune darà avviso della scadenza mediante comunicazione scritta al concessionario o suoi eredi o aventi titolo, ove noti, oppure mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel Cimitero per la durata massima di un anno.

Il concessionario o suoi eredi o aventi titolo potranno prorogare la concessione per il numero di anni necessari per raggiungere i 50 anni di tumulazione, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Nel caso non esistano eredi o aventi titolo, oppure nel caso il concessionario o suoi eredi o aventi titolo **non provvedano** alla suddetta proroga della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo, procedendo alla inumazione del feretro a sensi art. 86 D.P.R. 285/90 oppure alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune nel caso le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione.

Nel caso il titolare del diritto di tumulazione sia ancora **vivente alla scadenza della concessione**, il concessionario, o chi per esso, dovrà provvedere al pagamento del prezzo di concessione vigente al momento *dell'accertamento*, salvo l'adeguamento alle tariffe vigenti al momento della tumulazione come previsto al successivo art. 23/B. Nel caso il predetto pagamento non venga effettuato, la concessione **decade**.

E' **data facoltà** al concessionario o suoi eredi o aventi titolo, **anche prima della scadenza** della concessione, di prorogare la medesima, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per il numero di anni necessari a raggiungere i 50 anni dalla tumulazione, **oppure** i 50 anni dalla data del pagamento medesimo nel caso di concessionario ancora vivente, salvo quanto previsto al successivo art. 23/B.

Ad *avvenuto raggiungimento di n. 50 anni di tumulazione*, l'accoglimento di un'eventuale richiesta di rinnovo della concessione costituisce facoltà discrezionale per il Comune, con le modalità stabilite dal competente organo comunale.

#### **ART. 25 / B) REQUISITI PER OTTENIMENTO CONCESSIONE**

La concessione del terreno per la costruzione di Cappelle di Famiglia o Monumentali viene effettuata con **deliberazione della Giunta Comunale**.

Per ottenere la concessione di un'area cimiteriale occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Essere nati in questo Comune
- Essere residenti in questo Comune da almeno 2 anni
- Essere stati residenti in questo Comune per almeno 5 anni complessivi

Con riferimento alla Legge n. 151/1975, può assumere la qualifica di co-concessionario il coniuge, non separato, anche se privo dei requisiti suddetti.

La Giunta Comunale a fronte di richieste eccezionali riferentesi a famiglie di indubbe tradizioni pozzolesi tramandate da generazioni, può concedere un'area cimiteriale anche a figli e nipoti non in possesso dei requisiti suddetti.

#### **ART. 26/B)**

- DIRITTO D'USO DELLA SEPOLTURA E DIVISIONE DEI POSTI
- NUMERO DI POSTI SALMA

Il *diritto d'uso della sepoltura* si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni (*divisione dei posti*) ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. *L'osservanza della predetta "divisione dei posti" dovrà essere richiesta dai co-concessionari ad ogni singola richiesta di tumulazione*, contestualmente alla richiesta medesima; in caso contrario, la "divisione dei posti" si intenderà come non presentata. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Come specificato al precedente **Art. 25/C**, all'atto dell'approvazione del progetto viene definito il *numero delle salme* che possono essere accolte nel sepolcro. *Quando tutti i loculi saranno occupati*, si potranno effettuare altre tumulazioni soltanto nel caso il Sindaco possa autorizzare la raccolta dei resti mortali sotto l'osservanza degli artt. 83 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Previo pagamento di diritti ed oneri stabiliti dalla Giunta Comunale, possono essere traslati in Ossario Comunale comune i resti mortali giacenti in tombe o cappelle private prive di apposite nicchie. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, nella costruzione di casellari o loculi sia in tombe private che pubbliche dovranno prevedersi nicchie per ossari e cinerari, normalmente nelle parti elevate.

## **ART. 26/C)**

- **TUMULAZIONE DEFINITIVA DI SALME O RESTI MORTALI DI PERSONE NON AVENTI DIRITTO A SENSI DEL PRECEDENTE ART. 26/A**
- **TUMULAZIONE PROVVISORIA IN CAPPELLA DI FAMIGLIA O NELLA CAPPELLA DEL COMUNE**

Può essere consentita, a richiesta dei concessionari, la concessione del diritto di tumulazione DEFINITIVA, in Cappella di Famiglia, per *salme o resti mortali* di persone che:

- risultino essere state con loro conviventi;
- abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario;
- siano allo stesso legate da vincoli di parentela o affinità.

E' consentito che la richiesta venga inoltrata da almeno due dei co-concessionari, i quali dovranno dichiarare di presentare l'istanza in nome e per conto proprio e degli altri co-concessionari, specificando i motivi della loro impossibilità a firmare e assumendosi ogni responsabilità e manlevando l'Amministrazione Comunale da qualunque contestazione, anche futura, derivante dalla richiesta medesima.

Tutta la documentazione occorrente dovrà essere autenticata a sensi art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15.

In caso di accoglimento della richiesta da parte dell'organo comunale competente, il concessionario dovrà provvedere al versamento della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di concessione del diritto di cui trattasi per persone ancora VIVENTI o per resti mortali che non saranno tumulati entro UN ANNO dalla concessione, sarà dovuto, per le tumulazioni successive all'approvazione del presente Regolamento, l'adeguamento alle tariffe vigenti al momento della tumulazione. Nel caso tale adeguamento non venga effettuato entro 30 giorni dalla tumulazione, il Comune potrà rivalersi nei confronti dei co-concessionari a sensi di legge.

Può essere consentita altresì la TUMULAZIONE **PROVVISORIA**, in Cappella di Famiglia, delle spoglie corporee di persona non avente diritto a sensi del precedente art. 26/A, previo versamento, qualora la richiesta venga accettata, della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, A FONDO PERDUTO.

Tale richiesta dovrà essere inoltrata all'organo comunale competente dai concessionari e dai familiari del deceduto, specificando i motivi per i quali viene richiesta la tumulazione PROVVISORIA.

E' consentito che la richiesta venga inoltrata da almeno due dei co-concessionari, i quali dovranno dichiarare di presentare l'istanza in nome e per conto proprio e degli altri co-concessionari, specificando i motivi della loro impossibilità a firmare e assumendosi ogni responsabilità e manlevando l'Amministrazione Comunale da qualunque contestazione, anche futura, derivante dalla richiesta medesima.

Tutta la documentazione occorrente dovrà essere autenticata a sensi art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15.

Il versamento A FONDO PERDUTO di cui sopra non deve essere effettuato in caso di accoglimento di richiesta di tumulazione PROVVISORIA in Cappella di Famiglia, o **nella Cappella del Comune**, nei seguenti casi :

- momentaneamente non disponibili loculi comunali;
- il richiedente abbia già ottenuto, con regolare atto, la concessione di un'area per la costruzione di una Cappella di Famiglia, a condizione che la tumulazione provvisoria abbia durata non superiore ad un anno;
- in attesa di eseguire, o al fine di poter eseguire, lavori di adeguamento igienico-sanitario della Cappella di Famiglia, a condizione che la tumulazione provvisoria abbia durata non superiore a sei mesi.

Nel caso i termini suddetti non venissero rispettati:

- dovrà essere eseguito il versamento A FONDO PERDUTO di cui sopra;

- nel caso di tumulazione provvisoria nella Cappella del Comune, il feretro sarà inumato nel Campo Comune a sensi art. 86 D.P.R. 285/1990; nel caso di Salma avente diritto di sepoltura nei Cimiteri del Comune soltanto a sensi del precedente Art. 17 punto G), il Comune provvederà, salvo rivalsa nei confronti del concessionario, all'esecuzione dei lavori necessari per la tumulazione definitiva del feretro nella Cappella di Famiglia indicata all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria.

Il Comune rimane estraneo ad ogni controversia dovesse sorgere, per qualunque motivo ed in qualunque momento, tra i co-concessionari oppure tra i concessionari e i familiari della Salma per la quale è stata concessa la tumulazione definitiva o provvisoria.

#### **ART. 37 - RIFIUTI**

I rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti secondo quanto previsto dall'Art. 85 del D.P.R. 10/9/90 n. 285, dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN/Eco del 25/6/92 pubblicata sul BUR n. 27 dell'1/7/92, dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 24 del 24/6/93, dal D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.

## NUOVI ARTICOLI

### ART. 4 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune provvede all'assolvimento delle funzioni obitoriali previste dall'art. 13 D.P.R. 10/9/1990 N. 285 mediante convenzione con il Comune di Novi Ligure e/o con l'A.S.L. di Novi Ligure.

### ART. 14 - CREMAZIONI

Per le cremazioni si richiama la normativa nazionale e regionale vigente.

Nei Cimiteri, con delibera della Giunta Comunale, si provvede a riservare una parte degli edifici destinati ad ossarietti per accogliere le urne cinerarie; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne non possono superare quelle attuali degli ossarietti e cioè: cm. 30 x cm. 30 x cm. 70 p.

I Cimiteri devono avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

### ART. 23/A: LOCULI CONCESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

I loculi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati in base alle norme in vigore al momento del rilascio della concessione:

- Sono **PERPETUE** le concessioni rilasciate sino al 20 settembre 1972 (data di adozione della delibera n. 98 del Consiglio Comunale, che ha modificato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del 20.12.1958);
- Sono **TRENTENNALI** le concessioni rilasciate dopo la suddetta data del 20 settembre 1972.

Per le concessioni **perpetue**, si rimanda al successivo art. 32.

Per le **concessioni trentennali**, decorsi trent'anni dalla data dell'atto di concessione il Comune darà avviso della scadenza mediante comunicazione scritta al concessionario o suoi eredi o aventi titolo, ove noti, oppure mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel Cimitero per la durata massima di un anno.

Il concessionario o suoi eredi o aventi titolo potranno prorogare la concessione, entro il limite normativo massimo di anni 99, per il numero di anni necessari per raggiungere minimo 50 anni di **tumulazione**, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Nel caso non esistano eredi o aventi titolo, oppure nel caso il concessionario o suoi eredi o aventi titolo **non provvedano** alla suddetta proroga della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo, procedendo alla inumazione del feretro a sensi art. 86 D.P.R. 285/90 oppure alla deposizione dei resti

mortali nell'ossario comune nel caso le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione.

Nel caso il titolare del diritto di tumulazione sia ancora **vivente alla scadenza della concessione**, il concessionario, o chi per esso, dovrà provvedere al pagamento del prezzo di concessione vigente al momento *dell'accertamento*, salvo l'adeguamento alle tariffe vigenti al momento della tumulazione come previsto al successivo art. 23/B. Nel caso il predetto pagamento non venga effettuato, la concessione **decade**.

**E' data facoltà** al concessionario o suoi eredi o aventi titolo, **anche prima della scadenza** della concessione, di prorogare la medesima, **entro il limite normativo massimo di anni 99**, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per il numero di anni necessari a raggiungere almeno 50 anni dalla tumulazione, **oppure** i 50 anni dalla data del pagamento medesimo nel caso di concessionario ancora vivente, salvo quanto previsto al successivo art. 23/B.

*Alla scadenza della concessione prorogata a sensi del comma precedente*, l'accoglimento di un'eventuale richiesta di rinnovo della concessione costituirà facoltà discrezionale per il Comune, con le modalità stabilite dal competente organo comunale.

#### **ART. 25 / B) REQUISITI PER OTTENIMENTO CONCESSIONE**

La concessione del terreno per la costruzione di Cappelle di Famiglia o Monumentali viene effettuata con atto di determina del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Per ottenere la concessione di un'area cimiteriale occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Essere nati in questo Comune
- Essere residenti in questo Comune da almeno 2 anni
- Essere stati residenti in questo Comune per almeno 5 anni complessivi

Con riferimento alla Legge n. 151/1975, può assumere la qualifica di co-concessionario il coniuge, non separato, anche se privo dei requisiti suddetti.

La Giunta Comunale a fronte di richieste eccezionali riferentesi a famiglie di indubbe tradizioni pozzolesi tramandate da generazioni, può concedere un'area cimiteriale anche a figli e nipoti non in possesso dei requisiti suddetti.

#### **ART. 26/B)**

- **DIRITTO D'USO DELLA SEPOLTURA E DIVISIONE DEI POSTI**
- **NUMERO DI POSTI SALMA**

*Il diritto d'uso della sepoltura si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.*

Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni (*divisione dei posti*) ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. *L'osservanza della predetta "divisione dei posti" dovrà essere richiesta dai co-concessionari ad ogni singola richiesta di tumulazione*, contestualmente alla richiesta medesima; in caso contrario, la "divisione dei posti" si intenderà come non presentata. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Come specificato al precedente **Art. 25/C**, all'atto dell'approvazione del progetto viene definito il *numero delle salme* che possono essere accolte nel sepolcro. *Quando tutti i loculi saranno occupati*, si potranno

effettuare altre tumulazioni soltanto nel caso il Sindaco possa autorizzare la raccolta dei resti mortali sotto l'osservanza degli artt. 83 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Previo pagamento di diritti ed oneri stabiliti dalla Giunta Comunale, possono essere traslati in Ossario Comunale comune i resti mortali giacenti in tombe o cappelle private prive di apposite nicchie. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, nella costruzione di casellari o loculi sia in tombe private che pubbliche dovranno prevedersi nicchie per ossari e cinerari, normalmente nelle parti elevate.

## **ART. 26/C)**

**- TUMULAZIONE DEFINITIVA DI SALME O RESTI MORTALI DI PERSONE NON AVENTI DIRITTO A SENSI DEL PRECEDENTE ART. 26/A**

**- TUMULAZIONE PROVVISORIA IN CAPPELLA DI FAMIGLIA O NELLA CAPPELLA DEL COMUNE**

Può essere consentita, a richiesta dei concessionari, la concessione del diritto di tumulazione DEFINITIVA, in Cappella di Famiglia, per *salme o resti mortali* di persone che:

- risultino essere state con loro conviventi;
- abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario;
- siano allo stesso legate da vincoli di parentela o affinità.

E' consentito che la richiesta venga inoltrata da almeno due dei co-concessionari, i quali dovranno dichiarare di presentare l'istanza in nome e per conto proprio e degli altri co-concessionari, specificando i motivi della loro impossibilità a firmare e assumendosi ogni responsabilità e manlevando l'Amministrazione Comunale da qualunque contestazione, anche futura, derivante dalla richiesta medesima.

Tutta la documentazione occorrente dovrà essere autenticata a sensi del testo vigente del DPR 445/2000.

In caso di accoglimento della richiesta da parte dell'organo comunale competente, il concessionario dovrà provvedere al versamento della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di concessione del diritto di cui trattasi per persone ancora VIVENTI o per resti mortali che non saranno tumulati entro UN ANNO dalla concessione, sarà dovuto, per le tumulazioni successive all'approvazione del presente Regolamento, l'adeguamento alle tariffe vigenti al momento della tumulazione. Nel caso tale adeguamento non venga effettuato entro 30 giorni dalla tumulazione, il Comune potrà rivalersi nei confronti dei co-concessionari a sensi di legge.

Può essere consentita altresì la TUMULAZIONE **PROVVISORIA**, in Cappella di Famiglia, delle spoglie corporee di persona non avente diritto a sensi del precedente art. 26/A, previo versamento, qualora la richiesta venga accettata, della somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, A FONDO PERDUTO.

Tale richiesta dovrà essere inoltrata all'organo comunale competente dai concessionari e dai familiari del deceduto, specificando i motivi per i quali viene richiesta la tumulazione PROVVISORIA.

E' consentito che la richiesta venga inoltrata da almeno due dei co-concessionari, i quali dovranno dichiarare di presentare l'istanza in nome e per conto proprio e degli altri co-concessionari, specificando i motivi della loro impossibilità a firmare e assumendosi ogni responsabilità e manlevando l'Amministrazione Comunale da qualunque contestazione, anche futura, derivante dalla richiesta medesima.

Tutta la documentazione occorrente dovrà essere autenticata a sensi del testo vigente del DPR 445/2000.

Il versamento A FONDO PERDUTO di cui sopra non deve essere effettuato in caso di accoglimento di richiesta di tumulazione PROVVISORIA in Cappella di Famiglia, **o nella Cappella del Comune**, nei seguenti casi :

- momentaneamente non disponibili loculi comunali;
- il richiedente abbia già ottenuto, con regolare atto, la concessione di un'area per la costruzione di una Cappella di Famiglia, a condizione che la tumulazione provvisoria abbia durata non superiore ad un anno;
- in attesa di eseguire, o al fine di poter eseguire, lavori di adeguamento igienico-sanitario della Cappella di Famiglia, a condizione che la tumulazione provvisoria abbia durata non superiore a sei mesi.

Nel caso i termini suddetti non venissero rispettati:

- dovrà essere eseguito il versamento A FONDO PERDUTO di cui sopra;  
- nel caso di tumulazione provvisoria nella Cappella del Comune, il feretro sarà inumato nel Campo Comune a sensi art. 86 D.P.R. 285/1990; nel caso di Salma avente diritto di sepoltura nei Cimiteri del Comune soltanto a sensi del precedente Art. 17 punto G), il Comune provvederà, salvo rivalsa nei confronti del concessionario, all'esecuzione dei lavori necessari per la tumulazione definitiva del feretro nella Cappella di Famiglia indicata all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria.

Il Comune rimane estraneo ad ogni controversia dovesse sorgere, per qualunque motivo ed in qualunque momento, tra i co-concessionari oppure tra i concessionari e i familiari della Salma per la quale è stata concessa la tumulazione definitiva o provvisoria.

#### **ART. 37 – RIFIUTI**

Si richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale.

#### **ART. 49 bis – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE CONVIVENZE**

Anche ai fini del presente Regolamento sarà istituito apposito Registro delle convivenze, non esclusivamente "more uxorio", che sarà disciplinato da apposito provvedimento di carattere regolamentare a tale fine adottato dalla Giunta Comunale. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente incompatibili, anche parzialmente, con la disciplina del predetto provvedimento, saranno oggetto di successiva modifica.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
SILVANO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio di questo Comune dal **19 aprile 2013** è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **19 aprile 2013** sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi, **19 aprile 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **19 aprile 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VISCA DR. MARCO